



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI  
SETTORE 03 - ASSIST.ZA FARM.TICA-ASSIST.ZA INTEGR.VA E PROTESICA-  
FARM. CONV.TE EDUCAZIONE ALL'USO CONSAP.LE DEL FARMACO**

---

*Assunto il 01/03/2022*

*Numero Registro Dipartimento: 99*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 2258 del 04/03/2022**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA  
DEL COMUNE DI FABRIZIA (VV) DAL DOTT. LUIGI PATTI IN CAPO AL DOTT. PASQUALE  
STAGNO..**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**PREMESSO** che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** con istanza datata 26 novembre 2021 trasmessa a mezzo PEC del 30 novembre 2021, conservata in atti, il dott. Pasquale Stagno, in qualità di cessionario della sede farmaceutica rurale del Comune di Fabrizia (VV), nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa sita in Via Vittorio Veneto n. 258, già di titolarità del dott. Luigi Patti in virtù di D.D.G. n. 7788 dell' 11 giugno 2003, ha chiesto, in capo a sé medesimo, il riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica in argomento;

- **CHE** il giorno 16 novembre 2021 in Vibo Valentia, con atto pubblico di vendita di farmacia per notaio dott. Giampiero Monteleone, Repertorio n. 32571, Raccolta n. 13576, il dott. Luigi Patti, farmacista, ha venduto al dott. Pasquale Stagno, che ha accettato, il diritto di esercizio della farmacia rurale e sussidiata ubicata nel Comune di Fabrizia (VV), Via Vittorio Veneto n. 258, nonché l'azienda commerciale connessa al diritto di esercizio della farmacia predetta, subordinando gli effetti dell'atto di vendita all'avveramento della condizione sospensiva *ex lege* del rilascio, e successiva notificazione, del presente provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento di titolarità, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990 n. 18 e ss.mm.ii.;

- **CHE** per come si evince dalle dichiarazioni in atti, il dott. Pasquale Stagno è farmacista regolarmente iscritto all'Albo Professionale della Provincia di Vibo Valentia ed è in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per essere titolare individuale di farmacia, non trovandosi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa;

- **CHE** per come risulta dagli atti in possesso del competente Settore di questo Dipartimento, la sede farmaceutica in argomento è rurale e sussidiata e, pertanto, esente dalla corresponsione della prescritta tassa di concessione regionale di rilascio;

### **CONSIDERATO:**

- **CHE** la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

- **CHE**, non potendo procedere alla rituale convocazione della Commissione Farmaceutica Regionale, causa il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Sars - Cov 2, si è proceduto ad invitare i Componenti ad esprimere e trasmettere il prescritto parere a mezzo i comuni sistemi informatici, previa valutazione dell'istanza qui pervenuta ed inviata, agli stessi, dal Settore "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco" di questo Dipartimento;

**RITENUTO**, pertanto, di prendere atto del parere favorevole reso dai Componenti della Commissione Farmaceutica Regionale, trasmesso da ognuno a mezzo i comuni sistemi informatici ed acquisito agli atti;

**VISTA** la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR\_VVUTG\_Ingresso\_0007843\_20220222 del 22 febbraio 2022, relativa al dott. Pasquale Stagno, effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

**RITENUTO** che, per il connesso interesse pubblico rappresentato dalla tipologia della fattispecie in esame si applichi l'art. 92, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., che nei casi di urgenza consente di procedere immediatamente al rilascio dell'autorizzazione, anche in assenza della documentazione antimafia, sotto condizione risolutiva;

**FATTI SALVI** gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

## VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*";
- la circolare prot. n. 397568 del 18/11/2019, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento "*Organizzazione – Risorse Umane*", ad oggetto "*Disposizioni per la redazione e la pubblicazione dei decreti dirigenziali della Regione Calabria*";
- il D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021 ad oggetto "*Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3*";
- il D.D.G. n. 12097 del 29 novembre 2021, recante "*Approvazione Micro Organizzazione del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari in attuazione D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021*";
- la D.G.R. n. 522 del 26 novembre 2021 e il successivo D.P.G.R n.232 del 29 novembre 2021 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Iole Fantozzi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n.3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del "Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;

**ATTESTATA**, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**1. DI RICONOSCERE**, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Fabrizia (VV), nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa sita in Via Vittorio Veneto n. 258, dal dott. Luigi Patti in capo al dott. Pasquale Stagno (C.F. STGPQL79R06F537J), farmacista regolarmente iscritto all'Ordine Professionale della Provincia di Vibo Valentia;

**2. DI NOTIFICARE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al farmacista interessato;

**3. DI TRASMETTERE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Fabrizia (VV), all'Azienda Sanitaria di competenza ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia;

**4. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**5. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento  
**VARA RITA**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente  
**SCARPELLI RITA FRANCESCA**  
(con firma digitale)